



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 70

Riunione del 29 maggio 2019

**PROCEDIMENTO N° 59.18.19 LEGA ITALIANA BEACH VOLLEY
c/ FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per il Ricorso ex artt. 35 e 36 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV
Promosso dalla Lega Italiana Beach Volley

contro

la FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FIPAV) per l'annullamento
del provvedimento n. 42/19 assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera 7-8
marzo 2019, non pubblicato sul sito internet della FIPAV, di cui è stata data notizia
alla LIBV con p.e.c. del 12 marzo 2019 con il quale la FIPAV ha revocato a
quest'ultima il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2
novembre 2016 ai sensi del Part. 65 dello Statuto FIPAV.

All'udienza del 29 Maggio 2019 erano presenti per la parte ricorrente l'Avv.
Giorgio Pierantoni e l'Avv. Federica Fucito. Per il Consiglio Federale era presente
l'Avv. Giancarlo Guarino.

Preliminarmente la difesa della Lega eccepiva l'inammissibilità della produzione
documentale effettuata direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo nei
termini di cui all'art. 37 n. 2 del Regolamento Giurisdizionale poichè depositata
quando parte resistente non aveva ancora nominato un proprio difensore. A dire
della difesa la produzione diretta viola l'art. 32 Regolamento di giustizia che



impone la difesa tecnica del processo. Sul punto l'Avv. Guarino rilevava come alcuni documenti facessero parte della delibera impugnata in quanto in essa richiamati e comunque come la semplice produzione documentale non avesse leso il diritto di difesa del ricorrente che aveva ricevuto in tempo la documentazione ed avrebbe potuto contestarla o motivare sul contenuto della stessa.

Nel merito i difensori della Lega Italiana Beach Volley discutevano evidenziando le doglianze già espresse nel ricorso ed insistendo per una pronuncia di annullamento del provvedimento n. 42/19 assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera 7-8 marzo 2019. L'avvocato Guarino illustrava la difesa della parte resistente sostenendo, fra l'altro, l'insussistenza dei vizi lamentati e concludendo per il rigetto del ricorso e la dichiarazione di legittimità della delibera adottata dal Consiglio Federale.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo in calce riportato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lega Italiana Beach Volley proponeva ricorso ex artt. 35 e 36 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV per impugnare la delibera federale n. 42/19 assunta dal Consiglio Federale FIPAV in data 7-8 marzo 2019, avente ad oggetto la revoca del riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016 ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV.

Assumeva la ricorrente che la LIBV è un'associazione di diritto privato composta da società e associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo, che svolgono attività inerenti esclusivamente l'esercizio della disciplina sportiva del Beach Volley e del Sitting Beach Volley e che in tale veste aveva ottenuto dalla FIPAV il riconoscimento.

Precisava poi che per l'impossibilità di un incontro per discutere della proposta di una Convenzione ed in attesa di stipulare la stessa, indiceva una manifestazione sportiva denominata "Campionato invernale LIBV 2016/2017" per la quale in data 30 novembre 2016 la FIPAV aveva inviato l'intimazione a non dare avvio a tale evento sportivo poiché organizzato in assenza di autorizzazione.

A tale diffida seguivano le dimissioni del Presidente che, nel ribadire l'infondatezza - sotto un profilo tecnico normativo - delle contestazioni mosse con



la diffida, prendeva atto dell'atteggiamento ostruzionistico della Federazione, evidenziando come tale atto fosse espressione "di un problema politico insostenibile".

Sosteneva poi di non aver ricevuto risposta per la sottoscrizione di altra convenzione dalla stessa predisposta ed in attesa dell'esito di un incontro avvenuto il 12 luglio, organizzava un'ulteriore manifestazione sportiva a carattere amatoriale ("LIBV Summer Cup 2017) alla quale, a seguito del diniego del richiesto patrocinio, dava comunque avvio.

La LIBV proseguiva poi la propria attività indicando la manifestazione sportiva a carattere amatoriale con la formula "per società" denominata "Major Series 2018-2019", ma tale evento, a seguito della diffida in data 6 febbraio 2019 della FIPAV, veniva sospeso.

Nel comunicare la decisione mediante pubblicazione sul proprio sito la LIBV, affermava che la stessa era stata assunta, a seguito di svariate proposte presentate e dell'impossibilità di trovare con la FIPAV opzioni collaborative per l'organizzazione di manifestazioni rivolte ai propri associati, per garantire la non deferibilità degli atleti e delle relative Associazioni di appartenenza.

Il ricorso poi motivava in diritto così come riportato nella decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta precedentemente all'udienza dalla Federazione, ritiene questo Tribunale che la necessità di difesa tecnica non preclude alla parte la produzione di documenti ufficiali e comunque di quelli inerenti al procedimento; la Federazione ha poi adempiuto a quanto previsto dall'art. 32 Reg.Giur. nominando un difensore che ha partecipato alla discussione e precisato le proprie conclusioni e richieste. In ogni caso, per quanto più avanti riportato, la decisione del procedimento non tiene in considerazione la documentazione depositata, se non quella coincidente con gli atti prodotti dalla parte ricorrente o richiamati nella delibera impugnata.

Nel merito il ricorso non può essere accolto poiché fondato ab origine su un presupposto errato.

La parte ricorrente infatti basa le sue doglianze sull'assunta esistenza di un diritto che si ritiene leso. La lega, ente di secondo livello nelle federazioni sportive, una



volta ottenuto il riconoscimento può operare secondo le competenze dettate dallo statuto e solo dopo aver sottoscritto apposita convenzione con la federazione. Per tale ultimo passaggio la lega non può che definirsi titolare di un'aspettativa di diritto poiché la Federazione, ente sovraordinato, non ha alcun obbligo in tal senso. Affermare il contrario porterebbe a snaturare i principi delle norme dettate, anche livello nazionale, che riservano appunto al CONI ed alle Federazioni l'organizzazione, anche interna, per l'esercizio dell'attività sportiva.

Essendo questo un potere discrezionale non si può certo pretendere, come vorrebbe il ricorrente, che la Federazione sia obbligata alle azioni dalla stessa parte reclamante pretese. Al contrario si dovrebbe ritenere, come correttamente evidenziato dall'Avv. Guarino, che la lega dovrebbe considerarsi titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.

Venendo comunque all'esame dei motivi del ricorso, non vi è dubbio che anche in mancanza di una disciplina per la revoca del riconoscimento, la FIPAV abbia il diritto/dovere di revocare un riconoscimento dichiarato, ove ritenga non vi siano più i presupposti per la sua permanenza.

La stessa parte ricorrente riconosce che la revoca possa conseguire al venir meno dei presupposti che hanno determinato il provvedimento di riconoscimento e che nella fattispecie gli stessi, dopo il riconoscimento da parte della FIPAV non sono mutati, né sono mutate le disposizioni dello Statuto della Federazione.

Nell'articolare così il motivo, la difesa della Lega, anche richiamando un provvedimento del Collegio di garanzia del CONI, restringe i poteri alla sola ipotesi di revoca nei casi di difformità dell'azione, così rilevanti da comportare la compromissione di quei valori ritenuti fondanti di tutto il sistema sportivo.

La lettura compiuta dalla parte ricorrente delle statuizioni del collegio di garanzia, non considera quanto nello stesso provvedimento (parere 5/2015 collegio di garanzia del CONI) si afferma e precisamente che “.. risulta di palmare evidenza che l'adesione alla Federazione effettuata con la richiesta di riconoscimento comporta l'assoggettamento di questa particolare tipologia di associato a tutta una serie di obblighi: osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle disposizioni adottate.., in primis, conformazione ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate ed al Codice di



Giustizia Sportiva” e più avanti ”..., vi è, proprio per le particolari modalità esplicative dell’atto di adesione al sistema federale, un assoluto assoggettamento alle sue regole che esclude in radice ogni preteso carattere di autonomia rispetto alla Federazione di riferimento”.

Orbene appare di tutta evidenza che i presupposti per il mantenimento del riconoscimento di un ente di secondo livello, non possono certo ridursi alla sola conformità dello statuto alle regole dettate ma anche al rispetto delle regole di comportamento contenute nei regolamenti e statuti che si riportano al più ampio concetto di “lealtà e probità” (art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 codice comportamento sportivo del CONI).

A questo punto il concetto si collega a quanto eccepito con il terzo motivo e ritiene questo Tribunale che il comportamento tenuto dalla parte ricorrente integri gli estremi di una violazione dei basilari principi sopra richiamati, tralasciando quelli disciplinati nel codice di comportamento sportivo del CONI.

Si rileva infatti come la delibera impugnata sia correttamente motivata per giustificare il provvedimento di revoca.

E’ infatti indubbio che la Lega abbia assunto posizioni di aperto contrasto con la Federazione. Non appare infatti in linea con i principi richiamati e con le modalità e regole per lo svolgimento delle attività, che la lega abbia proceduto all’indizione e organizzazione di un campionato per società di Beach Volley nel 2016, reiterato poi nel 2018 ed infine nel 2019 con l’organizzazione del “Campionato LIVB di Major Series 2019” senza che preventivamente fosse stata sottoscritta una convenzione.

La lega dimentica che il solo riconoscimento iniziale o il patrocinio dato dalla federazione per una manifestazione non può comportare il diritto di sostituirsi alla Federazione stessa nell’esercizio di una propria attività, se non preceduta da una convenzione che disciplini i rapporti. Addirittura la Lega lamenta che la Federazione abbia organizzato in proprio un campionato che la ricorrente aveva programmato.

Il modo di operare della LEGA ha travalicato i poteri alla stessa conferiti, andando a creare aspettative anche fra gli associati alla Federazione prima ancora di avere il potere di farlo (convenzione).



Il modo di operare in tutta autonomia, come se la Federazione non avesse titolo su quanto organizzato, è ammesso e comunque esplicitato nello stesso ricorso. Nella descrizione dei fatti si legge infatti come la Lega “ dopo il riconoscimento ed in attesa di stipulare la Convenzione con la FIPAV per l’organizzazione di campionati agonistici a livello nazionale indicava, in accordo con la normativa federale” come se l’ente dovesse rispondere alla normativa federale e non alla federazione. Ed anche la risposta alla diffida della federazione del 2/12/2016 con la quale la LIBV faceva presente che si trattava di una manifestazione sportiva a carattere amatoriale e che, pertanto, era sufficiente solo l’autorizzazione dei rispettivi Comitati Regionali FIPAV, denota l’atteggiamento conflittuale e di non rispetto dei regolamenti.

Già questo appare un motivo sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento oggetto di contestazione. A questo si aggiunga l’atteggiamento tenuto dai dirigenti della Lega che hanno divulgato all’esterno della federazione commenti e valutazioni in aperto contrasto con la FIPAV stessa, anche paventando un’inerzia ed ostilità di quest’ultima priva di riscontro.

Basti richiamare quanto contenuto nel ricorso con riferimento alla lettera 2/12/2016 della LIBV con la quale si contesta “ l’atteggiamento ostruzionistico della Federazione, evidenziando come tale atto fosse espressione “di un problema politico insostenibile”.

E per tale valutazione a nulla vale l’esito di un procedimento disciplinare a carico di un rappresentante della Lega poiché in tale sede si valuta il modo in cui alcuni rappresentanti hanno manifestato, divulgandolo, un atteggiamento ostile che la Federazione, in relazione ai principi dettati dal codice di comportamento, dallo Statuto e dai regolamenti, ha ritenuto in contrasto con le istituzioni federali.

Per quanto riguarda infine l’illegittimità del provvedimento per la mancata adozione dei poteri di avocazione o commissariamento dettati dall’art. 65 dello Statuto, si ribadisce come nessuna convenzione era stata sottoscritta dalla Federazione e quindi nulla poteva essere avvocato.



Per quanto sopra esposto il Tribunale

DELIBERA

Di respingere il ricorso. Dispone la compensazione delle spese.

Roma, 30 Maggio 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 3 giugno 2019